

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1030)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(BOSCO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDAI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MAGRI')

e col Ministro del Commercio Estero

(MISASI)

NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1969

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Paesi membri della Comunità economica europea, con i decreti-legge:

23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28;

20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, venne instaurato il regime dei prelievi per i prodotti compresi nei Regolamenti comunitari n. 13/64 (settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), n. 14/64 (settore delle carni bovine), n. 44/67 (settore dello zucchero) e nn. 220/67 e 789/67 (settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri).

Il regime dei prelievi comporta, come è noto, la sospensione dei dazi doganali vigenti per i prodotti oggetto dei relativi Regolamenti comunitari e la riscossione, in loro vece, di un diritto variabile (prelievo) generalmente basato sulle differenze tra i prezzi del mercato del paese esportatore ed i prezzi del mercato del paese importatore.

Ora, la graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nei sopraccitati settori è stata completata ed il Consiglio delle Comunità europee ha adottato i seguenti regolamenti:

— n. 1009/67 con il quale viene attuata l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

— n. 804/68 con il quale viene attuata l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

— n. 805/68 con il quale viene attuata l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

— n. 865/68 con il quale viene attuata l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Inoltre, sempre nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma per la graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli della CEE il Consiglio delle Comunità europee ha adottato i seguenti altri regolamenti:

— n. 234/68 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

— n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato di Roma;

— n. 204/69 che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato di Roma, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo;

— n. 1059/69, inteso a riorganizzare il regime degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, istituito con regolamento n. 160/66.

Per l'applicazione sul piano interno sia della disciplina inerente all'organizzazione unica dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sia dei sopraccitati nuovi regolamenti comunitari, come a suo tempo operato nei riguardi dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati negli altri settori già regolamentati si è reso necessario adottare con urgenza l'unito decreto-legge con il quale:

1) con gli articoli da 1 a 7 si pongono in applicazione le organizzazioni comuni di mercato per i settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, di taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato di Roma, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

2) con l'articolo 8 vengono stabiliti i principi ed i criteri per l'imposizione dei

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prelievi e le particolari modalità perchè questi vengano resi di pubblica ragione;

3) con l'articolo 9 vengono dettate le norme per l'adozione delle misure non obbligatorie previste dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;

4) con l'articolo 10 si stabiliscono i criteri per la classificazione dei prodotti oggetto dei settori agricoli regolamentati;

5) con l'articolo 11 si dettano le norme per rendere operanti le disposizioni comunitarie in materia di temporanea importazione di prodotti rientranti nei settori agricoli regolamentati;

6) con gli articoli 12, 13 e 14 si disciplinano le concessioni delle restituzioni alla esportazione o alla produzione nonchè dei premi di denaturazione e delle sovvenzioni previsti dai regolamenti comunitari;

7) con gli articoli 15, 16 e 17 si stabiliscono le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie, che subordinano o prevedono la facoltà di subordinare, le importazioni e le esportazioni dei prodotti regolamentati al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione;

8) con l'articolo 18 si stabiliscono le condizioni e le modalità delle misure di salvaguardia, quando se ne ravvisi la necessità;

9) con gli articoli 19 e 20 si stabiliscono le modalità di mutua assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario;

10) con l'articolo 21 si inquadra nell'ambito delle leggi e dei regolamenti doganali l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni disciplinate dai regolamenti comunitari in esame;

11) con l'articolo 22 si dettano le norme transitorie per i prodotti dichiarati alla importazione in data anteriore all'entrata in vigore dei regolamenti n. 1009/67, numero 804/68 e n. 865/68 nonchè la nazionalizzazione degli stessi prodotti temporaneamente importati;

12) con l'articolo 23 si dettano le norme per l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi, di

restituzioni, di premi di denaturazione e di sovvenzioni;

13) con l'articolo 24 si stabilisce la procedura di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra l'amministrazione doganale e i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi e delle relative restituzioni, nonchè dei premi di denaturazione e delle sovvenzioni disciplinati dai regolamenti comunitari, estendendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione;

14) con l'articolo 25 si provvede a determinare i capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito derivante dall'applicazione dei prelievi agricoli in questione;

15) con l'articolo 26 si precisano i mezzi di copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto-legge e si autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

16) con gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 si provvede ad alcune modifiche dei precedenti decreti-legge emanati in materia di organizzazione comune di mercati agricoli e ciò sia per uniformarsi alla nuova disciplina comunitaria sia per un miglioramento tecnico dei testi;

17) con l'articolo 32 si consente di mettere in libera pratica le merci che non sono destinate al consumo sul territorio nazionale, ma avviate in regime di libera circolazione verso altri Stati membri della CEE.

Ciò in quanto la nazionalizzazione delle merci ai soli effetti del dazio permette di considerarle in posizione comunitaria senza però sottostare alla fiscalità che non ha trovato ancora una armonizzazione in seno alla CEE;

18) con l'articolo 33 si dettano norme intese a semplificare le procedure in atto previste per la restituzione di dazi, prelievi e diritti di qualsiasi specie, relativi a merci esportate;

19) con l'articolo 34 si abrogano norme di precedenti provvedimenti legislativi, riguardanti taluni settori agricoli già rego-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lamentati, allo scopo di armonizzare la disciplina degli stessi settori con quella dei settori cui si riferisce il presente provvedimento;

20) con l'articolo 35 si provvede a disciplinare la materia degli aiuti previsti dal

Regolamento CEE 804/68, devoluti alla competenza dell'AIMA;

21) con l'articolo 36, infine, si stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli; l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

ALLEGATO

Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il Regolamento CEE n. 1009/67, adottato il 18 dicembre 1967 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il Regolamento CEE n. 234/68, adottato il 27 febbraio 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

Visto il Regolamento CEE n. 804/68, adottato il 27 giugno 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento CEE n. 805/68, adottato il 27 giugno 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il Regolamento CEE n. 827/68, adottato il 28 giugno 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato;

Visto il Regolamento CEE n. 865/68, adottato il 28 giugno 1968 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il Regolamento CEE n. 1059/69, adottato il 28 maggio 1969 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visti gli articoli 46, 19, 37, 34, 10, 19 e 17 contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 relativi alla entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei Regolamenti stessi, in ciascuno degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, e successive modificazioni, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, relativo all'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso; alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; il regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero; l'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina; le restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi di taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nello allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificati di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità dei Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento CEE n. 1009/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento stesso.

Art. 2

A decorrere dalla data di applicazione del regime di norme di qualità e degli scambi stabilito dal Regolamento CEE n. 234/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei pro-

dotti della floricoltura, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario n. 234/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 3

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento CEE n. 804/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario n. 804/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 4

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento CEE n. 805/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario n. 805/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 5

A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal Regolamento CEE n. 827/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario n. 827/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 6

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal Regolamento CEE n. 865/68 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato Regolamento comunitario n. 865/68 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 7

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento CEE n. 1059/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 maggio 1969, relativo al regime degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti delle merci indicate dal citato Regolamento comunitario n. 1059/69 si applicano secondo le misure e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per le merci medesime dal Regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 8

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, determinati dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette — sono resi di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1^a classe e sono riportati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 9

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi alla adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 10

Per la classificazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.

In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

Art. 11

In deroga all'articolo 1 del testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte, il Ministro per le finanze, sentiti i Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, potrà con proprio decreto, escludere totalmente o parzialmente, in osservanza di conformi disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea, la concessione della temporanea importazione, ai soli effetti dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente.

Con la stessa procedura potrà essere esclusa l'applicazione del beneficio di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, modificata con l'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge 27 luglio 1967, n. 627.

Art. 12

A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto, per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 3, 4 e 6, come tali o sotto forma

delle merci elencate rispettivamente nell'allegato del Regolamento comunitario n. 1009/67 e nell'allegato del Regolamento comunitario n. 804/68, riprese negli elenchi unificati di cui ai Regolamenti comunitari n. 217/67 e n. 204/69 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonché premi di denaturazione e sovvenzioni nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68, n. 805/68 e n. 865/68 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle sopraindicate agevolazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 13

Le aliquote delle restituzioni di cui al precedente articolo 12, determinate dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette —, sono rese di pubblica ragione a tutti gli effetti, ivi compresa la liquidazione, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1^a classe e di ciascuna intendenza di finanza competente. Dette aliquote sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 14

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente decreto nonché ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, all'articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto delle agevolazioni stesse, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto delle agevolazioni, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonché le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.

Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.

Art. 15

Nei casi in cui l'importazione o l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è subordinata dai Regolamenti comunitari indicati negli articoli medesimi e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione, tale titolo è costituito da un certificato di importazione o di esportazione, da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero e contenere tutti i dati inerenti all'operazione da compiere, in base alle modalità stabilite dallo stesso Ministero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma, qualora trattisi di prodotti per i quali le norme comunitarie lasciano agli Stati membri la facoltà di richiedere tale titolo.

Art. 16

Il rilascio dei certificati di cui all'articolo precedente è subordinato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla presentazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione, le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione della fidejussione bancaria, nonché per lo svincolo o l'incameramento totale o parziale di detta cauzione saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 17

Su tutte le questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione e di esportazione e allo svincolo o all'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è chiamato a pronunciarsi un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 18

Quando dalla importazione o dalla esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, ed agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sono disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Fuori dei casi nei quali dette misure sono disposte con norme obbligatorie da parte dei competenti Organi della Comunità economica europea, i relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 19

I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri previste dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive

modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea.

Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 20

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che rispondono alle condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 234/68, n. 804/68, n. 805/68, n. 827/68, n. 865/68 e n. 1059/69 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti Organi della Comunità economica europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 21

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni ed alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di riscossione e di restituzione dei dazi doganali.

I prelievi e le altre imposizioni alla importazione o alla esportazione previsti dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche e aggiunte, indicati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, sono compresi fra i diritti di confine di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 22

In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa dei dazi doganali i prodotti di cui agli articoli 1, 3, 6, dichiarati per l'importazione in data anteriore alla entrata in vigore rispettivamente dei Regolamenti comunitari n. 1009/67, n. 804/68 e n. 865/68 e non ancora lasciati alla libera disponibilità dell'importatore, sono soggetti al trattamento stabilito dai Regolamenti stessi, nella misura vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando tali prodotti non sono in libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi delle norme riguardanti una organizzazione comune del mercato nei relativi settori.

Per le temporanee importazioni dei prodotti di cui ai Regolamenti sopraindicati si applica, in caso di nazionalizzazione, il trattamento previsto al precedente comma.

Art. 23

Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di prelievi o di altre imposizioni all'importazione o all'esportazione,

di concessioni di restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonché di premi di denaturazione e di sovvenzioni.

Art. 24

Per la risoluzione delle controversie fra le dogane e gli importatori o gli esportatori, relative alla applicazione dei dazi, dei prelievi, delle restituzioni e delle sovvenzioni di cui al presente decreto si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

Per la risoluzione delle controversie relative ai premi di denaturazione di cui al presente decreto, insorte fra gli operatori e gli organi preposti al controllo delle denaturazioni, si applica la procedura prevista dallo stesso testo unico di cui al comma precedente. Il verbale di cui all'articolo 1 e successive modificazioni del medesimo testo unico è redatto dagli organi predetti in contraddittorio dell'operatore.

Art. 25

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 26

Esclusi gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al successivo articolo 35, a quelli derivanti dalle altre disposizioni del presente decreto, valutati per l'anno finanziario 1969 in ventimilaquattrocentodieci milioni di lire, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

« A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'articolo 1 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui allo stesso articolo 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunità economica europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) per i prodotti di cui allo stesso articolo 1, per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonché delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento

comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura. ».

Art. 28

L'articolo 3 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari a seguito dell'adozione delle disposizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e successive modificazioni ed aggiunte ».

Per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma precedente effettuate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

« Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte ».

Art. 30

L'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

« A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato *B* del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'allegato *B* del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato *A* del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni alla esportazione o alla produzione, nonché premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67,

n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte;

b) per i prodotti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonché premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonché la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ».

Art. 31

L'articolo 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è modificato come segue:

« I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione dei prelievi o dei dazi nonché a titolo di premi di denaturazione o di sovvenzioni per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunità economica europea possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o più intendenze di finanza.

I pagamenti delle somme di cui al comma precedente sono disposti dai competenti intendenti di finanza con ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, su aperture di credito disposte a favore degli stessi intendenti dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Gli ordinativi di pagamento sono sottoposti ai prescritti riscontri delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in sede di controllo dei rendiconti relativi agli ordini di accreditamento di cui al comma precedente.

Art. 32

Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, se non sono destinate al consumo nello Stato, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.

Art. 33

L'omologazione ed il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate sono aboliti. Resta tuttavia salva la facoltà degli organi competenti ad effettuare la restituzione o l'abbuono di chiedere agli uffici doganali il controllo dei documenti predetti qualora sorgano dubbi sulla loro autenticità o sul loro contenuto.

Art. 34

Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e gli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, sono abrogati.

Art. 35

Alla concessione degli aiuti previsti dal Regolamento CEE n. 804/68, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 27 giugno 1968, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche ed aggiunte.

Art. 36

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1969.

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO
— COLOMBO — CARON
SEDATI — MAGRÌ — MI-
SASI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA.

